

sul ricorso proposto da Radio Sole contro il Ministero PP.TT.

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 668/1994 proposto da Radio Sole in persona del suo legale rappresentante avv. E. Arena rappresentato e difeso ex se ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e in virtù di procura in atti dall'avv. A. Creaco, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo nel suo studio sito in R. C., via Valentino n. 4; contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona del suo legale rappresentante pro-tempore difeso dall'avv. erariale, ex lege domiciliato presso il suo studio sito in R. C. via del Plebiscito n. 15; per l'annullamento del diniego di concessione alla radiodiffusione sonora in ambito locale adottato con decreto ministeriale del 30 marzo 1994;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 423/1994 con cui è stata parzialmente sospesa l'efficacia dell'atto impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 il dott. Vito Poli;

Uditi altresì gli avv.ti Arena e Antillo;

## RITENUTO IN FATTO E DIRITTO CHE

Con il ricorso in epigrafe, l'istante si duole dell'impugnato provvedimento di diniego della concessione di radiodiffusione locale, adottato dalla amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3 della legge n. 482 del 17 dicembre 1992, e 32 della legge n. 223 del 6 agosto 1990, sulla scorta dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente (nella specie, da società in accomandita semplice con socio accomandatario nella persona dell'avv. E. Arena, a ditta individuale).

L'interpretazione delle su richiamate norme, fatta propria dalla amministrazione delle telecomunicazioni, ha assunto i tratti del diritto vivente per l'intervento nomofilattico del Consiglio di Stato, che, prima in sede consultiva (cfr sez. I, 6 luglio 1994, n. 1295/1994), e poi in sede giurisdizionale (cfr sez. VI, 23 dicembre 1996, n. 1756), ha escluso che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti, avallando una interpretazione puramente formalistica della normativa in commento. Tale approccio formalistico era ribadito dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 21 febbraio 1997, n. 315), in fattispecie analoga relativa alla non libera trasferibilità degli impianti a società non di capitali ai sensi della legge n. 422 del 27 ottobre 1993 (art. 1, settimo comma-quater).

Lo stesso Consiglio di Stato (nelle sentenze indicate), ha però avvertito l'esigenza di esternare il proprio disappunto per le disfunzioni legate al protrarsi sine die della disciplina che è stato chiamato ad applicare, respingendo i dubbi di costituzionalità, a cagione del suo carattere transitorio ed eccezionale; in ciò aderendo alla impostazione fissata sul punto da Corte costituzionale n. 112 del 26 marzo 1993.

Esaminando la normativa transitoria contenuta nella legge n. 223/1990, e le proroghe che hanno caratterizzato i successivi interventi legislativi, ci si rende conto di come il progetto di governo dell'etere sia naufragato ancor prima di prendere il largo. I termini per il rilascio delle concessioni e quello di scadenza delle autorizzazioni provvisorie sono slittati più volte in avanti; dopo che le leggi 17 dicembre 1992, n. 482 e 27 ottobre 1993, n. 422, sancivano in pratica il fallimento del regime concessorio, con il d.-l. 23 febbraio 1994, n. 129 si

inaugurava una interminabile sequela di reiterazioni, che trovava uno sbocco solo con la legge 23 dicembre 1996, n. 650 di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545. La legge n. 650/1996 (art. 1 commi 13 e 14), congelava ulteriormente la situazione per qualche mese in attesa di un intervento risolutore del parlamento, che con la legge n. 249 del 31 luglio 1997 istituiva l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’art. 3 (commi 1 e 2 ), della legge n. 249, prevede un regime generale transitorio per l’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale; ed un regime speciale per la radiodiffusione sonora, che consente ulteriori proroghe di attività fino al 30 aprile 1999 ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

In questo scenario continuano a risultare particolarmente penalizzate le imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il prosieguo.

La logica della c.d. “cristallizzazione”, infatti, lungi dall’essere stata confinata nei limiti propri di una normativa transitoria e di emergenza, continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti radio, in aperto contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.

In relazione a quanto sopra il tribunale ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini e nei limiti in precedenza delineati, all’esame della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione di Reggio Calabria, visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953:

A) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità

B) sospende il giudizio in corso ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

C) dispone che copia della presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera;

D) dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti a cura della segreteria.